



## Il mondo delle professioni

*Più opportunità e nuove attribuzioni con l'unione dei due ordini professionali*

# Dottori e Ragionieri a braccetto per legge

*L'unificazione degli Ordini dei Dottori Commercialisti e dei Collegi dei Ragionieri è ormai una realtà disposta con legge dello Stato.*

*Il percorso per rendere operativa l'unificazione non sarà, tuttavia, né breve, né facile, poiché si svilupperà attraverso tappe successive che solo al loro termine vedranno pienamente operante il nuovo grande Albo.*

*Nell'articolo, il dott. Antonio Tamborrino, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti spiega le caratteristiche della professione unificata ed il ruolo di crescente importanza dei professionisti appartenenti al nuovo Albo.*

Con l'emanazione del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 è stato compiuto il primo passo per la costituzione del nuovo albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ma ancora molti sono gli impegni che ci attendono fino al 1° gennaio del 2008 quando il nuovo Consiglio Nazionale ed i nuovi Consigli territoriali si insedieranno. Nei prossimi mesi infatti, non solo dovrà essere emanato il decreto legislativo con cui si attribuiscono al Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili competenze sulla gestione del registro dei revisori contabili, ma inizierà, tramite la Commissione Ministeriale, di cui all'art. 75 D.Lgs. 139/2005, un lavoro di interpretazione delle disposizioni, di ausilio al Ministero della Giustizia e di vigilanza sul corretto svolgimento delle procedure di unificazione degli albi. Inoltre sarà necessario elaborare il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi ed il regolamento per gli affari di competenza del Consiglio Nazionale che dovranno essere sottoposti

**di Antonio Tamborrino**

all'approvazione del Ministero della Giustizia, nonché il codice deontologico ed il regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare. Dovrà altresì essere emanato il regolamento ministeriale disciplinante i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio professionale, nonché



Antonio Tamborrino

procedere alla stipula delle convenzioni quadro con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca che consentiranno l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato, e di

svolgere parte del tirocinio durante l'espletamento degli studi specialistici (magistrali).

Il decreto legislativo sull'albo unico rappresenta un momento importante per la nostra categoria soprattutto perché prevede l'attribuzione di nuove prerogative che potranno consentire la crescita della nostra professione.

L'art. 1 del D.Lgs. 139/2005, da un lato, innova la "parte descrittiva" riconoscendo agli iscritti nelle due sezioni dell'albo, in considerazione della qualificazione non solo economico-contabile ma anche giuridica, "competenza specifica" in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative; dall'altro, attribuisce specifiche "competenze tecniche" agli iscritti nella sezione A e agli iscritti nella Sezione B.

Per gli iscritti nella Sezione A "Commercialisti", alle attività tradizionali, quali l'assistenza e la rappresentanza innanzi alle commissioni tributarie, l'assunzione dell'incarico di sindaco o di membro di altri organi di

controllo, l'assunzione della carica di amministratore, di ispettore e di amministratore giudiziario, di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali giudiziarie ed amministrative, di ausiliario del giudice, si aggiungono nuove attribuzioni quali:

- il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili su delega del giudice dell'esecuzione, prima riservata ai soli notai; la revisione e le attestazioni sui bilanci delle imprese che non sono sottoposte al controllo legale dei conti, ma per le quali norme di legge, ovvero le Autorità Giudiziarie ed Amministrative richiedono il rilascio di tali giudizi, non in forza di un rapporto privatistico, bensì quale risposta ad una esigenza di interesse generale, come nell'ipotesi in cui tali attestazioni ed i giudizi sui bilanci siano richiesti all'impresa per l'accesso ai finanziamenti pubblici, oppure per rendicontare sull'impiego delle risorse pubbliche ottenute;
- la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotati che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;
- l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;
- l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;
- il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;
- la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e de-

gli enti pubblici e privati;

- la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti.
- A queste attività si aggiungerà anche la redazione dei modelli 730 dei lavoratori dipendenti grazie all'approvazione del maxi emendamento governativo presentato in sede di conversione del decreto legge n. 203/2005. E' auspicabile, inoltre, che ai dottori commercialisti sia riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento dell'assistenza tecnica nell'udienza di discussione delle cause in materia tributaria di competenza dei giudici ordinari e nell'udienza di discussione davanti alla



Corte di Cassazione, nell'ipotesi in cui sia impugnata una sentenza della Commissione tributaria. L'assistenza tecnica consentirebbe ai dottori commercialisti di affiancare gli avvocati nel contenzioso tributario innanzi al giudice ordinario, ed in particolare innanzi alla Corte di Cassazione. L'assistenza tecnica assume particolare rilevanza nel settore tributario, laddove, oltre alla conoscenza del diritto procedurale, è necessaria una particolare e approfondita conoscen-

za della normativa fiscale, caratterizzata da continua mutevolezza e complessità.

In merito alle attività inerenti le cessioni di quote e la stipula dei contratti di cessione e di affitto di azienda il Consiglio Nazionale ha chiesto che si procedesse allo sblocco delle suddette attività al fine di renderne più agevole e veloce il compimento in un'ottica di maggiore liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti richiesta incessantemente dal mercato.

Il decreto legislativo sull'albo unico segna importanti novità anche nella disciplina delle incompatibilità. Oltre all'individuazione dell'incompatibilità in presenza di specifiche figure professionali, viene meglio specificata l'incompatibilità con l'esercizio dell'attività d'impresa. In particolare sono previste ipotesi di esclusione dell'incompatibilità in presenza dello svolgimento, per conto proprio, di attività d'impresa, come nel caso in cui si sia in presenza di:

- a) gestioni patrimoniali e di attività di mero godimento o conservative,
- b) società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione.

L'incompatibilità è esclusa anche nell'ipotesi in cui il professionista ricopra la carica di amministratore in virtù di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico. E, sempre con riferimento alla carica di amministratore, innovazioni sono contenute nell'art. 1, comma 3, lettera a) laddove è previsto che agli iscritti nella Sezione A dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'assunzione della carica di amministratore qualora siano richiesti specifici requisiti di indipendenza.

**Antonio Tamborrino**  
Presidente Consiglio Nazionale  
dottori commercialisti